

Il crocifisso nelle aule scolastiche e la laicità dello Stato

Stralcio delle conclusioni dell'avv. gen. della PG presso la Corte di cassazione, Carmelo Sgroi, sul ricorso RG 11794/2015, rimesso alle SS.UU. ex art. 374 cpc per le questioni di massima di particolare importanza sollevate.

1. “Il Sig..., docente - all'epoca dei fatti (2009) - nell'Istituto tecnico professionale di Stato... impugna, svolgendo otto motivi, la sentenza della Corte d'appello di Perugia - sezione lavoro, n. 165/2014, che, confermando la decisione di primo grado (Tribunale di Terni, n. 122/2013), ha rigettato la impugnazione del provvedimento disciplinare della sospensione dall'insegnamento per un mese disposta, *ex artt.* 494 e 497 del D.lgs. n. 297/1994, dal Dirigente dell'Ufficio scolastico provinciale su conforme parere del Consiglio di disciplina, e la connessa domanda di accertamento di condotta discriminatoria dell'amministrazione e conseguente risarcimento del danno (giudizi autonomamente avviati e poi riuniti in primo grado).

La sanzione è stata applicata all'insegnante, principalmente, per avere egli **reiteratamente rimosso**, limitatamente al tempo della propria lezione nella classe III-A (ricollocandolo al termine della lezione), **il crocifisso apposto sulla parete dell'aula scolastica**, in difformità da quanto previsto in una Circolare interna del Dirigente scolastico (n. 25/ 65 del 21 ottobre 2008) adottata in base al presupposto della manifestazione di volontà in tal senso da parte degli allievi, espressa in una assemblea, e nonostante plurime diffide a rispettare quel deliberato.

Il Ministero dell'istruzione resiste con controricorso.

2. La Corte di cassazione, Sezione lavoro, con ordinanza interlocutoria n. 19618/2020, ha ravvisato, nei temi implicati dal ricorso, una serie di questioni di massima di particolare importanza, *ex art.* 374, secondo comma, c.p.c., rimettendo gli atti al Primo Presidente della Corte, che ha disposto in conformità.

3. Viene quindi all'esame delle Sezioni Unite la trattazione di una serie di

questioni di diritto di carattere generale e di principio, analiticamente indicate nell'ordinanza interlocutoria (cui necessariamente si rinvia per la dettagliata e puntuale esposizione delle stesse), aggregabili intorno a due interrogativi fondamentali, tra loro connessi: (a) se sia legittimo, alla luce del quadro costituzionale e sovranazionale che concerne i diritti fondamentali di libertà religiosa e di coscienza, adottare un provvedimento che prescriva, in forza della volontà espressa dagli studenti, l'apposizione del crocifisso nell'aula, e dunque se sia legittima la sanzione disciplinare applicata per la violazione di detta prescrizione; (b) se la determinazione amministrativa la cui violazione è stata sanzionata sul piano disciplinare integri un comportamento discriminatorio dell'amministrazione datrice di lavoro, in base alla disciplina contenuta nel d.lgs. n. 216/2003, n. 216, di attuazione della Direttiva 2000/78/CE in materia di parità di trattamento nell'occupazione e nelle condizioni di lavoro, e in particolare dell'art. 2 di detto decreto.

4. La vicenda oggetto del giudizio dinanzi alle Sezioni Unite, nel persistere di una lacuna legislativa in questa materia, propone riflessioni nuove e ulteriori su un tema già molte altre volte affrontato, essenzialmente nella giurisprudenza, sia in quella interna, costituzionale e comune, sia in quella sovranazionale; ed è come è noto una tematica che forma oggetto da tempo di ricco dibattito teorico. Ma in relazione alla specificità della vicenda, che vede quale soggetto portatore della pretesa alla libertà individuale *dalla*, e non *di*, religione o un simbolo di essa, vede un insegnante "contro" la struttura scolastica ma anche "contro" i propri alunni, o parte di essi, è pure da constatare che nessun precedente, sia esso di legittimità ovvero di carattere sovranazionale, risulta attagliarsi al presente caso quale riferimento puntuale per la risposta alle questioni sollecitate dalla Sezione lavoro.

V'è, in altri termini, un reticolo di giurisprudenze, che forniscono elementi interpretativi non tutti assonanti tra loro, ma che danno gli spunti di principio per la questione posta, nella specificità del caso.

Omissis

5. La Corte territoriale assume, nella propria decisione, che l'affermazione del ricorrente C. circa l'inesistenza di una previsione normativa che stabilisca l'affissione del crocifisso nelle aule scolastiche sia esatta: secondo questa tesi, le disposizioni di natura regolamentare, tuttora in vigore, che prevedono l'affissione del simbolo nelle aule scolastiche

riguarderebbero soltanto gli istituti di istruzione elementare (R.D. n. 1297/1928, art. 119, Allegato C) e media inferiore (R.D. n. 965/1924, art. 118), mentre nulla sarebbe stabilito quanto agli istituti secondari superiori, quale è quello che interessa la vicenda. Dunque, si afferma, la vicenda portata in giudizio cadrebbe nel vuoto normativo, in uno spazio che non è né di prescrizione né di divieto (v. sentenza, pag. 15).

6. Si può e si deve dubitare circa l'esattezza di questa premessa, la cui incidenza in termini di conformità/ difformità dell'azione disciplinare e della irrogazione della sanzione rispetto al diritto è evidente: se fosse individuabile una prescrizione di livello normativo idonea a regolare la fattispecie, lo scrutinio dovrebbe spostarsi, dal piano dello "spazio vuoto" sopra detto, a quello della copertura normativa della determinazione amministrativa e, per conseguenza, l'intero *focus* delle questioni qui agitate verrebbe a mutare. Il provvedimento punitivo avrebbe una base giuridica, e anche sul versante della censura di discriminazione quella base giuridica, se effettiva e applicabile, opererebbe come elemento di possibile o comunque diversa legittimazione dell'azione dell'amministrazione scolastica.

In questa ipotesi, quindi, la sentenza si presterebbe anche a una decisione correttiva, *ex art.* 384 c.p.c., nel senso della collocazione del controllo di legittimità del provvedimento disciplinare sul versante della sua conformità a un disposto normativo. L'obbligo imposto per via di provvedimento singolare dell'amministrazione scolastica sarebbe semplicemente ripetitivo di un obbligo normativo (regolamentare). L'intera prospettiva del giudizio risulterebbe differenziata; e questa possibilità ricostruttiva rientra certamente nel campo del potere del giudice di legittimità di ravvisare una diversa base giuridica della domanda e della sua fondatezza o infondatezza, con il solo limite della presa d'atto dei fatti per come accertati nella fase di merito, senza intaccare il monopolio della parte sull'esercizio della domanda o delle eccezioni proprie.

7. L'ordinanza interlocutoria della Sezione lavoro prende posizione sul punto: dando atto della premessa in parola (par. 11), e poi richiamando l'orientamento del Consiglio di Stato (nel parere n. 63/1988 e nella sentenza n. 556/2006 della VI sezione), là dove l'organo di giustizia amministrativa ha escluso che si sia verificata l'abrogazione dei sopra citati Regi Decreti del 1924 e 1928 per incompatibilità con la legislazione successiva, la Corte di cassazione afferma, in inciso, che questo aspetto

non risulta determinante perché la vicenda interessa un istituto di istruzione media superiore (par. 11.2).

8. L'ufficio ritiene che questa premessa debba essere riconsiderata. Ciò che peraltro, come si dirà più avanti, conduce - ma per altra via - al medesimo risultato della esistenza di un "vuoto" di regolazione.

Queste, sintetizzate di seguito, le ragioni (limitate naturalmente al R.D. n. 965 del 1924, non essendo sicuramente in gioco la disciplina per la scuola elementare posta dal Regio Decreto del 1928).

8.1. La distinzione fatta dalla Corte d'appello tra istruzione "media" (*scil.* inferiore), oggetto dell'art. 118 del R.D. n. 965, e istruzione media superiore che interessa nella causa, attualizzando una formula testuale - quella di scuola "media", appunto - non sembra tenere conto della diversa utilizzazione del lessico nel momento della adozione della regola normativa, riflesso della diversa strutturazione del sistema scolastico nel suo complesso.

Detto sistema, infatti, come pure ha sottolineato una dottrina sul tema, vedeva l'istruzione elementare, alla quale ha riguardo il R.D. n. 1297/1928 quanto agli "arredi" e dotazioni scolastiche, tra cui il crocifisso, strutturata su un ciclo di *otto* anni, secondo tre gradi consecutivi (preparatorio, inferiore e superiore) (R.D. n. 577/1928, T.U. delle leggi e nonne giuridiche sull'istruzione elementare). Esso, quindi, copriva temporalmente anche quello che nel sistema vigente oggi è il tempo della scuola media inferiore.

Di converso, gli istituti di istruzione *media* ai quali aveva riguardo la disciplina del R.D. n. 965/1924, e specificamente l'art. 118 che prevedeva in ogni istituto la presenza dell'immagine del crocifisso, erano quelli che nel medesimo sistema seguivano temporalmente il percorso elementare, suddivisi anch'essi a loro volta in due "gradi", ossia di primo grado (ginnasio, corsi "inferiori" degli istituti magistrale e tecnico) e di secondo grado (liceo, corsi "superiori" degli istituti magistrale e tecnico). In breve, era istruzione "media", negli anni '20, quella che solo successivamente diverrà "media superiore", con le riforme degli anni '40 e '60 istitutive del percorso di scuola media in senso attuale, vale a dire del triennio intermedio tra elementare e liceale/superiore.

Quando l'art 118 citato disponeva e dispone tuttora, nel comparto dell'istruzione definita "media", che "Ogni istituto ha la bandiera nazionale; ogni aula, l'immagine del Crocifisso e il ritratto del Re", allora,

quella prescrizione deve essere letta per ciò che essa disponeva in rapporto alla dimensione temporale delle due - e non ancora tre - categorie progressive del percorso di istruzione, quali strutturate dall'ordinamento scolastico in quello stesso momento; deve essere letta come riferita a tutto ciò che segue all'istruzione ("elementare") di otto anni. Non sarebbe possibile, per l'interprete, di fronte a una disposizione così conformata, qualificarla come una previsione recante un rinvio dinamico sul piano lessicale/formale, tale da variare la propria portata nel tempo in relazione a fattori puramente nominali successivi, così che la mutata denominazione odierna di ciò che è l'istruzione "media" (inferiore) possa condurre a sottrarre, dall'ambito di applicazione di quella prescrizione così uniformante e chiara nella sua volontà senza eccezioni ("*ogni istituto*"), l'intera categoria degli istituti che solo in tempi più recenti saranno definiti liceali, tecnici, magistrali.

Tra l'altro, anche la stessa definizione categoriale nel R.D. del 1924 della scuola "media" senza le specificazioni che verranno successivamente introdotte (inferiore e superiore) autorizza pianamente l'interprete a considerare detta formula come comprensiva e a ritenere così inclusa, non esclusa, la fase del quinquennio finale dell'istruzione, in assenza di una variabile non solo descrittiva ma anche funzionale che possa dare giustificazione a una compressione della volontà normativa espressa in quel modo.

E ne è conferma anche la premessa del R.D. n. 965 del 1924, che richiama tra l'altro, oltre a fonti (allora) primarie rispetto alle quali esso si pone come normativa attuativa e di dettaglio (R.D. n. 1054/1923 sull'ordinamento dell'istruzione media), altresì i testi di precedenti Decreti Regi (n. 31/1901, n. 3413/1885, n.592/1896) recanti disposizioni per i ginnasi, per i licei e per gli istituti tecnici, così palesando l'ambito esteso della disciplina.

8.2. Questa conclusione comporta, come accennato, che lo scrutinio di legittimità rimesso ora alle Sezioni Unite segua - fermi l'oggetto e i motivi - un percorso diverso da quello sul quale era stato incanalato dalla sentenza della Corte d'appello.

Si tratta cioè di considerare che l'atto amministrativo presupposto, consistito nel provvedimento dirigenziale del 21 ottobre 2008 con il quale, preso atto della volontà manifestata in tal senso dalla classe all'esito di una assemblea del precedente 18 ottobre, si disponeva la collocazione stabile

del crocifisso nell'aula della stessa classe "durante tutte le ore di lezione", in tal modo contrastando l'azione di asportazione e ricollocazione attuata dal docente, nonché in via derivata la sanzione disciplinare della sospensione temporanea applicata all'insegnante per la violazione di quella prescrizione, trovano la loro possibile base giuridica nella norma di rango regolamentare dell'art. 118 del R.D. n. 965/1924.

L'attenzione va pertanto spostata sulla previsione impositiva generale e astratta.

8.3. L'art. 118 in discorso, al pari del corrispondente art. 119 R.D. n. 1297/1928 per le scuole "elementari" o meglio per il ciclo dei primi otto anni di istruzione corrispondenti al ciclo della scuola dell'obbligo, è previsione che non è stata novata o recepita in una disposizione successiva, di rango legislativo e neppure regolamentare; non in particolare dall'art. 190 del D.lgs. n. 297/1994, T.U. delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, art. 190 che stabilisce semplicemente che "i Comuni sono tenuti a fornire l'arredamento dei locali delle scuole medie".

Lo afferma con chiarezza la Corte costituzionale, che, nel trattare la questione di costituzionalità a suo tempo sollevata appunto in merito all'art. 118 in quanto – si sosteneva dal giudice a quo - esso sarebbe stato "specificato" dalla successiva norma di rango primario, ha escluso tale nesso di specificazione o di reciproca integrazione che avrebbe, in ipotesi consentito di assoggettare al controllo accentrato di costituzionalità (anche) una norma di livello regolamentare, poiché l'art. 118, pur occupandosi della presenza del crocifisso nelle aule, non proponeva alcun collegamento con l'art. 190 del T.U. del 1994, limitandosi quest'ultimo a regolare l'onere finanziario per la fornitura degli arredi scolastici: così Corte cost., ord. n. 389/2004, che al contempo implicitamente presuppone la persistente vigenza della stessa norma del 1924, dichiarando inammissibile, in base all'art. 134 Cost., la questione incidentale perché relativa a norma di livello secondario.

Vigenza del RD. n. 965/1924, art. 118 in particolare, che dunque va ribadita, in linea peraltro con la giurisprudenza amministrativa: Cons. Stato n. 556/2006 già citata - e analogamente Cons. Stato, Sez. II, Parere 15 febbraio 2006, n. 4575/2003 - ha, correttamente, escluso che si possa ravvisare una relazione tra la norma del 1924 e la legislazione successiva, in particolare il T.U. del 1994 sull'istruzione, in termini di abrogazione

implicita, esclusa dalla clausola di persistenza posta dall'art. 676 dello stesso T.U., D.lgs. n. 297/1994.

Sotto questo profilo, si può anche aggiungere, appare infine dissonante, rispetto alla sopra detta ricostruzione, anche del giudice costituzionale, l'affermazione della Corte territoriale che, invece, istituisce un rapporto di identificazione tra l'oggetto della norma prescrittiva del 1924 e la disciplina sugli arredi scolastici (pag. 15 sentenza). La questione di massima che impegna le Sezioni Unite non è, all'evidenza, una questione di "arredo".

8.4. Ciò premesso, si pone a monte la questione della legittimità della *norma* (regolamentare) che fonda il potere dell'amministrazione di disporre in conformità ad essa e che può rendere, in linea di principio, legittimo tale esercizio (in disparte, qui, la contigua tematica dell'eventuale *deficit* quanto al rispetto del principio di legalità formale che deve sorreggere l'agire amministrativo e legittimare le potestà pubbliche in genere) appunto perché ripetitivo di un comando presente nella regola generale. Regola generale, si aggiunge, che nel tempo ha trovato variamente preannuncio, sottolineatura o riconferma anche in alcune Circolari dell'amministrazione (n. 68/1922, n. 8823/1923, n. 2134/1926), atti che stanno e cadono assieme al Regolamento quale fonte della loro legittimità.

Questione, si precisa anche, di legittimità nel prisma della Costituzione repubblicana, successiva a quel sistema normativo del 1924, e nel quadro dei principi posti al livello sovranazionale nella Convenzione EDU.

8.5. Non sembra possibile, già solo a una semplice lettura delle previsioni costituzionali subentrate al fascismo, quali valorizzate dalla pertinente giurisprudenza costituzionale, sostenere la compatibilità con esse di quella prescrizione, precostituzionale, di obbligatoria collocazione del simbolo religioso nelle aule scolastiche pubbliche.

Il R.D. del 1924 si colloca, è noto, in un sistema caratterizzato dalla dimensione ordinamentale confessionale dello Stato, come definita dal Concordato lateranense del 1929, con l'espresso richiamo alla religione cattolica come "sola religione dello Stato", in continuità con lo Statuto albertino del 1848.

L'entrata in vigore della Costituzione, prima, e poi la modifica del Trattato lateranense del 1929 attraverso l'Accordo del 1984 tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, ratificato con la legge n. 121 del

1985 il cui Protocollo addizionale esplicita il non potersi più considerare in vigore il principio della religione cattolica come sola religione dello Stato italiano, segnano le premesse per un rovesciamento di prospettiva che, abbandonando un indirizzo di legittimazione degli elementi di confessionalità giustificati secondo un criterio "maggioritario", conduce all'abbandono di quest'ultimo residuo ostacolo al dispiegarsi del principio supremo di laicità dello Stato italiano, espresso dalla sentenza n. 203 del 1989, in tema di insegnamento della religione cattolica. Quella pronuncia e le coeve o successive decisioni della Corte costituzionale che ne trarranno le diverse implicazioni costituiscono il prisma ineludibile per la lettura corretta di tutte le questioni involgenti il tema dei diritti di libertà religiosa, in positivo o in negativo.

Principio *supremo* e dunque costitutivo del nocciolo duro della forma di Stato, resistente ad esempio a eventuali immissioni di norme sovranazionali in contrasto nonché, per quanto qui interessa maggiormente, criterio primario di interpretazione e di indirizzo della compatibilità di discipline interne quale quella che forma oggetto della questione di massima. Principio la cui declinazione, con formula largamente ripresa in seguito, è quella secondo cui esso "è uno dei profili della forma di Stato delineata nella Carta costituzionale della Repubblica" e, "quale emerge dagli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Costituzione, implica non indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale" sent. n. 203/ 1989 cit.). Sicché "l'intervento dei pubblici poteri *deve uniformarsi* a quel principio" (Corte cost., n. 195/1993).

8.6. Volendo andare direttamente all'essenza del problema, per quanto riguarda questo primo aspetto che attiene ai rapporti tra gli ordini, statale e religioso, occorre considerare lo svolgimento e le implicazioni di quel principio nella giurisprudenza costituzionale.

La sentenza n. 117/ 1979, di carattere additivo, modifica la formula del giuramento "dinanzi a Dio" del testimone in sede civile, inserendovi la condizione "se credente", perché, osserva, posto il contenuto religioso (generale, non di questa o quella confessione) della formula, la libertà di coscienza, riferita sia alla professione di fede sia di opinione in materia religiosa, non è rispettata solo perché l'ordinamento statale non impone a chicchessia atti di culto: la libertà è violata anche quando sia imposto a un

soggetto il compimento di atti con significato religioso. La successiva decisione n. 149/1995 espande la portata della decisione, rispetto alla formula di impegno del nuovo rito penale.

Corte cost., n. 334/1996, in tema di formula del giuramento decisorio nel processo civile, sviluppa questo indirizzo, sottolineando la distinzione dell' "ordine" delle questioni civili da quelle dell'esperienza religiosa, che "caratterizza nell'essenziale il fondamentale o supremo principio costituzionale di laicità o di non confessionalità dello Stato" e annota che "in ordine alla garanzia costituzionale della libertà di coscienza non contano dunque i contenuti. Credenti e non credenti si trovano perciò esattamente sullo stesso piano rispetto all'intervento prescrittivo, da parte dello Stato, di pratiche aventi significato religioso: esso [l'intervento pubblico, n.d.r.] è escluso comunque in conseguenza dell'appartenenza della religione a una dimensione che non è quella dello Stato e del suo ordinamento giuridico, al quale spetta soltanto di garantire le condizioni che favoriscano l'espansione della libertà di tutti e, in questo ambito, della libertà di religione".

Ancora, Corte cost. n. 329/ 1997, che rappresenta un ulteriore precedente specifico al quale fare riferimento, afferma che "secondo la visione nella quale si mosse il legislatore del 1930 [*il riferimento è al codice penale, art. 404, n.d.r.*], alla Chiesa e alla religione cattoliche era riconosciuto un valore politico, quale fattore di unità morale della nazione. Tale visione, oltre a trovare riscontro nell'espressione "religione dello Stato", stava alla base delle numerose norme che, anche al di là dei contenuti e degli obblighi concordatari, dettavano discipline di favore a tutela della religione cattolica, rispetto alla disciplina prevista per le altre confessioni religiose, ammesse nello Stato. Questa *ratio* differenziatrice certamente non vale più oggi, quando la Costituzione esclude che la religione possa considerarsi strumentalmente rispetto alle finalità dello Stato e viceversa".

Corte cost. n. 508/2000, sulla medesima linea, afferma: "in forza dei principi fondamentali di uguaglianza di tutti i cittadini senza distinzione di religione (art. 3) e di uguale libertà davanti alla legge di tutte le confessioni religiose (art. 8), l'atteggiamento dello Stato non può che essere di equidistanza e imparzialità nei confronti di queste ultime, senza che assumano rilevanza alcuna il dato quantitativo dell'adesione più o meno diffusa a questa o a quella confessione religiosa (...) e la maggiore o minore ampiezza delle reazioni sociali che possono seguire alla violazione

dei diritti di una o di un'altra di esse (...), imponendosi la pari protezione della coscienza di ciascuna persona che si riconosce in una fede quale che sia la confessione di appartenenza (...), ferma naturalmente la possibilità di regolare bilateralmente e quindi in modo differenziato, nella loro specificità, i rapporti dello Stato con la Chiesa cattolica tramite lo strumento concordatario".

Strumento, lo si è ricordato, che - con il Protocollo addizionale all'Accordo di Villa Madama del 1984 - ha abitato dall'ordinamento l'espressione della religione cattolica come religione "di Stato", non solo nella formula linguistica, come è ovvio, ma nel suo aspetto di principio giustificatore della possibilità, per lo Stato, di farsi in qualsiasi maniera vettore dei contenuti di una confessione.

Le proposizioni riportate, indipendentemente dalla specificità dei casi di volta in volta affrontati, individuano dunque un comune denominatore essenziale, strutturale, al quale avere riguardo nell'esame della questione in discorso. Esse, del resto, saranno riprese, in vario modo, con diversi accenti e in relazione a differenti ambiti di disciplina (rapporti con le autonomie territoriali, edilizia degli edifici di culto, regolazione delle intese *ex art. 8 Cost.*), da una serie di ulteriori pronunce che, nell'economia delle presenti conclusioni, possono soltanto essere richiamate per sintesi (sentenze nn. 52 e 63 del 2016; n. 67/2017; n. 254/2019).

Vi è, in breve, la chiara indicazione del giudice delle leggi, nel senso che il principio di laicità dello Stato opera quale parametro autonomo, anche se spesso associato a ulteriori (art. 3, art. 7, art. 19), e che dall'insieme di tali principi viene a profilarsi un duplice tratto dell'ordinamento costituzionale, rivolto a garantire in massimo grado la libertà di coscienza del singolo, nel quadro del pluralismo religioso e della necessaria neutralità, associato a una componente positiva, vale a dire di promozione e apertura nei confronti del fenomeno di religione.

8.7. Alla luce di quanto fin qui detto, può trarsi una prima conclusione, che riguarda il disposto regolamentare della obbligatorietà della collocazione del crocifisso nelle aule scolastiche, recato dall'art. 118 del R.D. n. 965/1924 (come detto, vigente tuttora; sopra, par. 8.3). Conclusione che è nel senso della illegittimità della fonte regolamentare, per incompatibilità con la Costituzione e con i principi in materia di libertà religiosa sopra ricordati. La previsione dell'obbligo di collocare nella scuola pubblica un simbolo religioso, a qualunque confessione esso possa

essere riconducibile e quale che possa essere il significato che individualmente se ne possa dare da ciascuno dei soggetti che entrano in contatto con la realtà scolastica, non è in linea con il principio di laicità, declinato nel senso della indispensabile separatezza dei due ordini. L'autorità pubblica non può promuovere con effetti vincolanti - e dunque con implicazione sanzionatoria per chi entri in contrasto con quella prescrizione - un simbolo religioso, neanche con la semplice e "passiva" esposizione silenziosa su una parete.

Né potrebbe valere, a validare quell'obbligo normativo, la tralozia evocazione della religione "maggioritaria" e del - notorio anch'esso - radicamento della confessione nella società civile del Paese, dove il cattolicesimo rappresenta di gran lunga la confessione più seguita. Un simile criterio, pure se utilizzato nella giurisprudenza, anche costituzionale, almeno fin quasi agli anni '90 (Corte cost., n. 125/1957, n. 79/1958; n. 14/1973), per respingere i dubbi di compatibilità in parola, non può più avere ingresso: "il superamento della contrapposizione fra la religione cattolica, sola religione dello Stato, e gli altri culti ammessi, sancito dal punto 1 del Protocollo del 1984, rende "ormai inaccettabile ogni tipo di discriminazione che si basi soltanto sul maggiore o minore numero degli appartenenti. alle varie confessioni religiose" (Corte cost., n. 925/1988); sicché, si è ancora più nettamente affermato, nella sentenza n. 440/1995, che "l'abbandono del criterio quantitativo significa che in materia di religione, *non valendo il numero*, si impone ormai la pari protezione della coscienza di ciascuna persona che si riconosce in una fede, quale che sia la confessione religiosa di appartenenza", constatandosi in questa linea che "l'evoluzione della giurisprudenza costituzionale rende infine improprio il riferimento, quale criterio giustificativo della differenziazione operata dalla legge, alla presumibile maggiore ampiezza e intensità delle reazioni sociali che suscitano le offese alla religione cattolica, criterio talora utilizzato in passato congiuntamente a quello quantitativo (...) Il richiamo alla cosiddetta coscienza sociale, se può valere come argomento di apprezzamento delle scelte del legislatore sotto il profilo della loro ragionevolezza, è viceversa vietato là dove la Costituzione, nell'art. 3, primo comma, stabilisce espressamente il divieto di discipline differenziate in base a determinati elementi distintivi, tra i quali sta per l'appunto la religione." (Corte cost., n. 329/ 1997 cit.).

8.8. Se ne trae che il contrasto tra quella disposizione di regolamento del

1924 e le norme costituzionali (e i principi che esse esprimono) non può essere risolto, presso la giurisdizione civile - che non è di annullamento dell'atto amministrativo a contenuto normativo generale - se non con lo strumento della disapplicazione, secondo l'art. 5 - All. E, della legge n. 2248/1865, i cui effetti sono strutturalmente limitati al giudizio singolo, senza poter accedere, come si è detto più sopra, a un controllo di costituzionalità impedito dalla delimitazione del giudizio costituzionale alle leggi e agli atti aventi forza di legge, *ex art. 134 Cost.*; cfr., analogamente, Corte cost. n. 72/1968, che ebbe a dichiarare inammissibile una questione incidentale posta su una previsione del Regolamento carcerario approvato con il RD. n. 787/1941 che imponeva ai detenuti di frequentare le funzioni del rito cattolico, e che ha espressamente indicato il percorso: *"É ovvio che le norme regolamentari, quando siano ritenute illegittime per contrasto con la Costituzione, possono e debbono (non diversamente dai casi in cui siano ritenute illegittime per contrasto con leggi ordinarie) essere disapplicate, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, dai giudici chiamati a farne applicazione"*.

Analogamente, nella giurisprudenza di legittimità, per tutte, Cass. n. 12729/2004.

9. Da qui una prima conclusione sull'esito del giudizio dinanzi alla Cassazione, quella della rilevazione del contrasto tra l'imposizione prescrittiva adottata dall'amministrazione scolastica - in quanto autorizzata da una norma regolamentare che la Corte è abilitata a individuare come fonte del potere ma che si è detta incostituzionale e soggetta a disapplicazione presso lo stesso giudice di legittimità - e dunque dell'accoglimento del terzo, preliminare, motivo di ricorso, che per l'appunto lamenta la violazione dei diritti di libertà di coscienza e di religione (negativa: diritto di non professare alcuna fede) sul piano individuale del docente.

Del resto, si osserva anche che ciò che non potrebbe fare la legge - imporre un simbolo religioso nella dimensione laica e della società civile - non potrebbero di certo fare un Regolamento o una Circolare.

10. Attraverso il percorso indicato fin qui, dunque, si perviene alla premessa della inesistenza di una fonte normativa legittimante il provvedimento amministrativo (l'ordine di collocazione del simbolo, la cui violazione ha anche determinato la risposta disciplinare), che è però solo apparentemente lo stesso presupposto che ha indicato il giudice del merito.

Il "vuoto" normativo in questione, infatti, mostra un diverso carattere rispetto alla pura e semplice assenza di una previsione legittimante quale è stata considerata dalla Corte d'appello, perché, nel percorso indicato fin qui, si giunge bensì a un vuoto di regolazione che però fa cadere l'accento tonico sulla incostituzionalità della imposizione, generale e astratta, della collocazione del simbolo nelle scuole pubbliche, aspetto che necessariamente si riflette sul verso dello scrutinio: la prescrizione puntuale portata dall'atto amministrativo particolare del Dirigente, a misura che ricalca la sua fonte detta inapplicabile, soffre della medesima patologia di fondo, per l'appunto in quanto ha carattere prescrittivo, espressione dell'autorità della pubblica amministrazione scolastica nei riguardi dei destinatari singoli. In altre parole, il vuoto che costituisce l'effetto di una valutazione incidentale di illegittimità della prescrizione normativa (secondaria) colora, della medesima affezione di illegittimità, anche l'atto singolare.

11. Si tratta ora di considerare, su queste premesse, se – invece - la previsione dell'autorità scolastica che disponga o consenta la collocazione del crocifisso possa trovare un diverso fondamento, distinto rispetto alla pura e semplice obbligatorietà *tout court* implicata dal sistema del 1924. È la risposta alla **seconda domanda, non se si debba, ma se si possa collocare il simbolo religioso in un'aula scolastica pubblica, e in base a quali principi.**

11.1. In questo senso, si può innanzitutto dire che non giova, nella linea delle censure poste dal ricorrente, il richiamo ch'egli fa a Cass., S.U. civili, n. 5924/2011, la nota sentenza sul caso del giudice sanzionato disciplinarmente (e per questo solo soggetto al giudizio presso il collegio allargato), in cui assume che la Corte ha operato un distinguo nel senso di ravvisare una ipotetica liceità o giustificazione del rifiuto di prestazione del dipendente pubblico - in quel caso, il rifiuto di svolgere i processi - qualora gli fosse stato imposto di celebrarli in un'aula dove fosse collocato il crocifisso. Non giova, in primo luogo, perché semplicemente in quel precedente la fattispecie era diversa - il rifiuto "assoluto" di svolgere la propria funzione in qualsiasi aula del Tribunale, sulla pretesa della rimozione del simbolo dall'intero edificio - e, in secondo luogo, perché proprio la citata decisione accentua l'indispensabile aderenza, per la soluzione dei profili che impegnano i diritti di libertà religiosa e di coscienza, al singolo caso e alle sue dimensioni fattuali: "Il principio [di

laicità, n.d.r.] utilizza un simbolo linguistico (laicità) che indica in forma abbreviata profili significativi di quanto disposto dalle anzidette norme, i cui contenuti individuano le condizioni di uso secondo le quali esso va inteso ed opera. D'altra parte, senza l'individuazione di tali specifiche *condizioni d'uso*, il principio di laicità resterebbe confinato nelle dispute ideologiche e sarebbe difficilmente utilizzabile in sede giuridica", afferma la Corte. È una variazione sul tema del necessario criterio del *distinguishing*, perché, in questa materia, regole generalizzanti non sempre si attagliano alle vicende e ai casi mutevoli dell'esperienza.

Non pare perciò estensibile come tale una elaborazione resa intorno al rifiuto di svolgere la funzione giurisdizionale, quale affrontata dalla Corte nella decisione del 2011, rispetto allo svolgimento della funzione di insegnamento, anche per la non secondaria ragione che nella prima vi è un connotato di autorità - la celebrazione dei processi - in assenza, generalmente, di una relazione dialogante in senso proprio; nella seconda emerge l'aspetto relazionale insegnante-alunni, all'interno di una comunità, quella scolastica, imperniata su indirizzi di parità e di rispetto reciproco (v. *infra*).

La medesima considerazione potrebbe quindi farsi anche per il richiamo, anch'esso non totalmente spendibile rispetto al fatto ora in esame, a Cass. pen. n. 4273/2000, relativa al caso di uno scrutatore che aveva rifiutato di assumere l'ufficio appunto per la lamentata presenza del simbolo cristiano nell'aula del seggio.

11.2. Si vuole dire, in altri termini, che, ferme restando naturalmente le premesse costituzionali che si sono sintetizzate sopra, tratte dall'assieme degli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Carta fondamentale, con i loro corollari descrittivi (**laicità non come indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione**, in regime di pluralismo confessionale e culturale, ossia laicità attiva, intesa come compito dello Stato di svolgere interventi per rimuovere ostacoli in modo da uniformarsi a quella distinzione tra ordini distinti, che caratterizza nell'essenziale il fondamentale o supremo principio costituzionale di laicità o non confessionalità dello Stato; irrilevanza del criterio numerico-sociologico o della maggioranza come ragione giustificativa di trattamenti differenziati), la risposta alla domanda se sia consentito - non imposto autoritativamente - apporre il simbolo religioso del Cristo in un luogo pubblico, sede di funzioni pubbliche, può

ricevere risposte articolate e non uniformanti, contrariamente a quanto sostiene il ricorso (pag. 37). Ciò perché quella domanda involge diritti potenzialmente contrapposti - il giudice e l'imputato; l'insegnante e gli alunni; ma per es. anche il medico del SSN e il paziente, e così via - che, come tali, se non voglia farsi prevalere sistematicamente l'uno a scapito degli altri, possono (o talvolta non possono) condurre a modalità di composizione, di "ragionevole accomodamento" per usare le parole spese nel ricorso, diversificate in rapporto al *contesto* istituzionale e di comunità nel quale il tema viene a emersione.

E ciò non soltanto per la diversità di dato normativo che, di volta in volta, possa venire in rilievo (per es., nella vicenda del rifiuto del magistrato, era una base normativa diversa rispetto a quella che qui è implicata, era la Circolare del Ministro della giustizia 29 maggio 1926, n. 2134/1867, sulla collocazione del crocifisso nelle aule di udienza; analogamente, per il caso dello scrutatore, il d.P.R. n. 361/1957); ma anche perché varia, più e prima della norma, il connotato del luogo nel quale il simbolo possa essere collocato, come ebbe a rimarcare la decisione del Consiglio di Stato n. 556/2006 sopra richiamata (par. 4.3.). Non è dato considerare indifferentemente un'aula di giustizia, un'aula scolastica, un reparto medico, una sala mortuaria, un luogo di culto, perché a queste differenze fanno eco diversi contesti comunitari e differenti funzioni di interesse generale, che modificano il quadro di riferimento per ciò che implicano sia quanto all'essenza della funzione esercitata sia anche come ulteriori norme, costituzionali e ordinarie, che entrano in gioco (l'accesso alla giustizia; il diritto-dovere di istruzione; la tutela della salute; la *pietas* per i defunti; la pratica religiosa).

11.3. Non si tratta di affidare a una casistica imprevedibile e arbitraria la risposta al quesito, ma di muovere dalla anzidetta constatazione di diversi gradienti del senso simbolico, per considerare che in simili casi - e quello presente ne è chiara espressione - si tratta di operare un indispensabile bilanciamento di diritti e di posizioni, che come tale colloca il punto focale della *composizione* dei possibili conflitti all'interno della istituzione di cui si tratta, secondo il principio-base della cd. sussidiarietà orizzontale che trova spazio e riconoscimento nell'art. 118 Cost., e poi eventualmente "a valle" presso il giudice.

11.4. È in questo ambito di regolazione delle attività pubbliche e della società civile che riemerge la considerazione del contenuto espressivo del

simbolo.

L'intuizione che è alla base degli enunciati della giurisprudenza (Lautsi II - Grande Chambre 18 marzo 2011, ric. 30814/2006 Lautsi c/Italia, ma anche Consiglio di Stato) è quella secondo cui, una volta che si esca dalla dimensione autoritativa, risolta nel modo che si è già detto, viene in rilievo la dimensione al contempo più ampia e più sfumata del simbolo.

Lautsi II esprime questa idea in quanto si disinteressa del momento prescrittivo e del suo collegamento con il principio di laicità vigente in Italia (par. 57), riconoscendo su questo versante un ampio margine di apprezzamento.

La sentenza si colloca, invece, sul distinto terreno dinamico dell'esercizio della funzione sostanziale coinvolta, in quel caso dell'insegnamento, indicando le coordinate che entrano in gioco. Il dovere di neutralità e di imparzialità, anche in materia religiosa, che fa capo alle istituzioni si declina quale necessità di garanzia delle diverse libertà di coscienza e, proprio per questo, perviene a escludere un diritto assoluto, una posizione individuale pretensiva (contraria alla collocazione) che debba valere in ogni caso e che finirebbe per contraddire la garanzia, così imponendo a tutti ciò che esige uno solo.

Il quadro dei principi convenzionali, corrispondenti a quelli della Costituzione italiana nell'ambito delle tradizioni comuni dell'Europa, non consente - così dice la Corte EDU - che sia permesso ai genitori di *esigere* una data organizzazione dell'insegnamento, comprensiva del contesto ambientale (par. 61, 63), così da andare oltre l'esigenza di rispettare le ragioni del pluralismo.

11.5. Vi è in altri termini l'idea secondo cui non possa sostituirsi, all'autoritarismo dello Stato, un autoritarismo individuale - sia esso di molti in danno di pochi, o viceversa - che cadrebbe in contraddizione con quella garanzia di neutralità che è sottesa proprio al principio di laicità. È questo il tema del confessionismo laico, o della intransigenza speculare all'obbligo di apposizione, l'una e l'altro estranei al senso della laicità quale definito, e al livello di principio supremo, dalla Costituzione e dal suo interprete.

È da questa premessa, talvolta trascurata nelle opinioni critiche rivolte alla decisione, che il giudice europeo si è mosso per individuare la sostanza, la consistenza della pretesa individuale, in quel caso di un genitore, ma lo stesso vale per gli alunni, o per il corpo docente.

Ed è in questo secondo segmento della complessiva tematica posta dall'ordinanza interlocutoria che viene a collocarsi la necessità di una osservazione giuridica svolta non più con la lente del rapporto di autorità ma attraverso il criterio di libertà reciproche e di ambito di liceità.

11.6. Alla prima domanda, se lo Stato possa *imporre*, appropriandosene, la presenza del simbolo, la risposta è negativa, lo si è detto. Alla seconda, se sia consentita e lecita la collocazione del simbolo in un luogo pubblico, la risposta non potrebbe essere la stessa, proprio a misura che vi si inserirebbe quella stessa componente prescrittiva che è stata ricusata, anche se stavolta nel verso del divieto. Divieto che oltretutto costituirebbe a sua volta oggetto di posizioni attivabili giudizialmente, di carattere assoluto, insuscettibili di quel bilanciamento che è invece il metodo indispensabile ogni volta che si fronteggino pretese contrastanti sul medesimo oggetto e intorno agli stessi principi. Non v'è ragione di ammettere che prevalga una a sacrificio pieno dell'altra.

Si riproporrebbe in breve lo schema rigido e privo di composizione che, secondo lo sguardo più ampio e di respiro delle Corti, è l'antitesi della imparzialità. Tutto o nulla.

11.7. Da queste considerazioni, la sentenza Lautsi *II fa* discendere l'esito del bilanciamento, riportando il tema della collocazione del crocifisso alla dimensione della società civile che gli è propria. È indubbio - afferma nel par. 66 - che esso sia un simbolo religioso e che non sia determinante affrontare anche gli altri eventuali e numerosi significati che esso può assumere; ma ciò non equivale a identificare simbolo e *funzione* (insegnamento) né quindi la presenza del crocifisso qualifica tirannicamente l'esercizio dell'attività che si svolge nelle aule di una scuola.

Una volta che sia escluso l'aspetto imperativo (v. sopra), nello spazio che si è detto aperto a plurime soluzioni, non vi sarebbe ragione per reiterare lo stesso canone di giudizio e così meccanicamente considerare l'apposizione del simbolo come lesiva delle funzioni e delle attività che si svolgono.

La formula del "simbolo essenzialmente passivo" che la Corte ha adoperato (par. 72) si mostra coerente con questo diverso terreno di giudizio. Essa sta ad esprimere che per stabilire se e in che misura il simbolo, con la sua "visibilità" (par. 71), incida sui diritti occorre considerarlo nel contesto dell'attività che si svolge.

Per l'insegnamento, occorre quindi stabilirne l'incidenza, la capacità di esercitare un influsso determinante; nel caso *Lautsi*, su un alunno; nel nostro caso, su un insegnante.

11.8. La Corte EDU dà risposta negativa, perché al crocifisso appeso su di un muro "non si può attribuire una influenza sugli allievi paragonabile a quella che può avere un discorso didattico o la partecipazione ad attività religiose" (par. 72 cit. con richiamo a precedenti conformi).

Questa affermazione si integra con ulteriori considerazioni svolte nella sentenza. Il carattere "passivo", statico, del simbolo deve essere relativizzato all'interno del più vasto ambito di contenuti dell'insegnamento e delle aperture che in tale contesto sono date rispetto alle diverse religioni e opinioni; la presenza del simbolo non opera come base di attività di indottrinamento o proselitismo, né di pratiche ideologicamente orientate.

Così quella presenza non intacca né le convinzioni individuali o i diritti di educazione né opera una influenza paragonabile a una sollecitazione attiva, a una pratica, a un discorso didattico (par. 74, 72). E se ciò vale dal lato degli alunni, non sembra che non possa valere anche per il soggetto attivo della funzione didattica.

La cosiddetta passività del simbolo, al di là della formula linguistica che ha acceso talvolta critiche della dottrina, posta su questo piano del problema si traduce - ferma restando la portata di simbolo di religione, di una religione - nella devalutazione e nell'azzeramento del carattere impositivo, conformativo, che taluno voglia scorgervi.

11.9. L'Ufficio condivide questo ordine di idee, che rifugge da identificazioni totalizzanti, da opzioni di "schieramento", lasciando aperta la porta della tolleranza (Corte EDU, 10 novembre 2005, *Sahin/Turchia*) e della coesistenza, al plurale, di orientamenti e fedi diverse, senza comportare una minorazione dello svolgimento di funzioni istituzionali della cosa pubblica.

Su questo piano, l'affermazione secondo cui non solo "non vi sono ... elementi che attestino l'eventuale influenza che l'esposizione di un simbolo religioso sui muri delle aule scolastiche possa avere sugli alunni; non è ragionevolmente possibile affermare che essa ha o no un effetto su persone giovani le cui convinzioni sono in fase di formazione" (par. 66) e la correlata affermazione secondo cui "la percezione soggettiva [della ricorrente] non può da sola essere sufficiente a caratterizzare una

violazione dell'articolo 2 del Protocollo n. 1)" sono trasferibili sul problema che ci occupa.

Non vi sono, ragionevolmente, elementi per sostenere che l'esercizio della libertà e l'autonomia didattica del singolo docente siano pregiudicati o impediti dal simbolo. Anzi, la logica solo per sottrazione che è sottintesa dal ricorso e dalle impostazioni totalizzanti che si riconoscono in quell'ordine di idee finisce per invadere, necessariamente, un campo di libertà altrui, secondo una impostazione di confessionalità "laica" che, come notato da ampia dottrina, è il riflesso uguale e contrario della imposizione statale. La richiesta della eliminazione di ogni elemento rappresentativo che non coincida interamente con la propria soggettiva convinzione in materia religiosa - come in ogni materia, peraltro - è pretesa che inevitabilmente soffre di rigidità e alimenta la logica *aut/ aut*, una logica di conflitto costretta nel solo tempo presente.

Una presupposizione finalizzata a imporre la rimozione del simbolo, basata sulla dedotta lesione di aspetti di coscienza e di pressione interiore, costituirebbe quindi un elemento eccedente appunto perché volta a ricollocare la relazione tra soggetto e simbolo sul terreno della autorità se non prevaricazione, che non è però quello nel quale sia possibile ricercare un "ragionevole accomodamento". Tale rilievo ha specifica consistenza proprio nell'ambito della formazione scolastica e dei suoi caratteri fondamentali.

11.10. Dunque, occorre qui occuparsi della comunità scolastica e del suo modo di operare. Per stabilire se nel caso concreto l'apposizione del crocifisso, espunto l'obbligo in tal senso, abbia carattere di liceità senza trasformarsi nel suo opposto, cioè in un *divieto* assoluto e generalizzato di collocazione, sempre e comunque, come sostiene il ricorrente.

11.11. Con la premessa, qui, che non è sostenibile, e costituisce una ragione di inammissibilità del relativo profilo (secondo motivo, che lamenta violazione dell'art. 33 Cost. e della libertà di insegnamento sul versante attivo, del docente), la censura con la quale il singolo - docente - assume su di sé una sorta di capacità rappresentativa dei potenziali alunni dissenzienti rimasti, in ipotesi, silenti o passivi o interiormente ostili rispetto al deliberato della classe III-A che decise di apporre il crocifisso in aula. Ciò proprio in quanto, nella prospettiva dell'azione a difesa del proprio diritto inalienabile di coscienza e di libertà religiosa, nella specie di segno negativo (di non credere), l'insegnante fa valere una posizione

strettamente personale, cosicché è del tutto contraddittorio allegare una sorta di protezione dei diritti altrui (pagg. 27, 48), introducendo per tale via proprio quella dimensione numerica che nello stesso ricorso è esplicitamente ripudiata, con la negazione del "valore aggiunto" della maggioranza o comunque del dato quantitativo, conformemente alla giurisprudenza costituzionale (Corte cost., n. 329/ 1997) (pag. 17 ricorso).

12. Il D.lgs. n. 297/1994, recante il T.U. delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, dispone, nell'art. 1:

(Formazione della personalità degli alunni e libertà di insegnamento)

"1. Nel rispetto delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola stabiliti dal presente testo unico, ai docenti è garantita la libertà di insegnamento intesa come autonomia didattica e come libera espressione culturale del docente.

2. L'esercizio di tale libertà è diretto a promuovere, attraverso un confronto aperto di posizioni culturali, la piena formazione della personalità degli alunni.

3. È garantita l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca."

Il successivo art. 2, d'altra parte, stabilisce:

(Tutela della libertà di coscienza degli alunni e diritto allo studio.)

"1. L'azione di promozione di cui all'articolo 1 è attuata nel rispetto della coscienza morale e civile degli alunni.

2. A favore degli alunni sono attuate iniziative dirette a garantire il diritto allo studio."

12.1. Già nella sola lettura delle due disposizioni ora trascritte si rivela il carattere relazionale e dialettico del rapporto di insegnamento, che può proporre - e la presente controversia ne è esempio - anche momenti conflittuali, come sempre accade in ambiti di relazioni tra soggetti.

L'iniziativa giudiziale del docente si appoggia sulla previsione dell'autonomia e libertà che gli spetta, *ex art. 1, comma 1, cit.*, quale svolgimento dell'art. 33 Cost. che garantisce la libertà di insegnamento e di ricerca, che però, lo si è detto, non risulta plausibilmente incisa.

Trascura, o mette in ombra, la previsione rivolta ai destinatari primi e ultimi della libertà didattica, cioè gli studenti, per i quali il riconoscimento normativo del necessario "rispetto della coscienza", quale contrappunto e finalizzazione della libertà e della promozione della loro piena formazione

culturale (comma 2 dell'art. 1), deve comportare necessariamente di tenere conto, nelle forme procedurali previste, delle esigenze ch'essi rappresentano.

In questo senso, può farsi una notazione generale intorno alla "cifra" che a parere di questo Ufficio attraversa, per così dire, l'intera impugnazione dell'insegnante: quella di guardare esclusivamente al proprio diritto di libertà religiosa e di farlo valere, anche attraverso la forma di "autotutela" della periodica rimozione - ricollocazione, senza considerare la premessa remota e sostanziale del provvedimento amministrativo ch'egli ha impugnato, cioè la volontà, espressa dalla classe, di collocare il simbolo in aula.

In altri termini, nell'orizzonte della questione di principio posta, gli argomenti che fanno valere la tutela della libertà individuale hanno certamente effetto utile, e lo si è detto sopra, nell'ambito del rapporto autorità pubblica-libertà, e come tali sono stati sopra considerati; non altrettanto possono essere ricollocati all'interno di una relazione essenzialmente paritaria, tra individui che si trovano in una comunità scolastica, dove semmai l'accento dell'"autorità" cade, inevitabilmente, sulla componente insegnante.

12.3. Sul punto poi, di fatto, il ricorrente deduce anche (pag. 47) l'esistenza di "studenti dissenzienti" dei quali tuttavia non è dato sapere alcunché, nel silenzio della sentenza sul punto, nella assenza di ogni traccia nel verbale dell'assemblea scolastica e, implicitamente, nella auto-attribuzione da parte del docente della circostanza di essere *l'unico* (nel contesto scolastico) a manifestare ragioni di opposizione animate da esigenze di libertà di coscienza.

12.4. Ma occorre anche precisare, nella valutazione della sicura possibilità di collocare in un'aula scolastica il simbolo del crocifisso, che il numero non è mai decisivo come tale. Proprio perché in materia non valgono i dati numerici quantitativi, cioè, il rapporto sarà sempre 1:1, perché la libertà di coscienza è indivisibile e non si presta a calcoli di "peso" sociologico, come già detto.

12.5. Ora, la volontà espressa dagli studenti ("Gli allievi della classe III-A, riuniti in assemblea il 18.10.2008 nelle ore terza e quarta hanno deciso, dopo ampia discussione, di "tenere il crocifisso durante tutte le ore di lezione", così la premessa dell'ordine amministrativo del Dirigente scolastico; che riscontra il verbale dell'assemblea menzionata, dove è

annotato, al punto 5, che "la classe dopo ampia discussione decide di tenere affisso il crocifisso durante tutte le ore di lezione")-si colloca all'interno di quello spazio di libertà e di espressione della coscienza in formazione al quale ha riguardo l'art. 2, comma 1, D.lgs. n. 297/1994; e i diritti individuali di libertà e di coscienza della componente discente ricevono, in via di principio, la medesima tutela che spetta all'insegnante, non potendosi sostenere una minorazione di garanzie connessa alla condizione di alunno.

12.6. Si profila un possibile stallo: un diritto contro un altro diritto della medesima natura. E il bilanciamento, in una situazione così impostata, non sarebbe mai possibile, occorrerebbe sacrificare uno dei due termini del dissenso.

È vero che, sullo sfondo, sta il principio di laicità e che in base a quel principio di equidistanza la soluzione che potrebbe darsi è quella della "parete bianca", immagine sovente utilizzata in dottrina per esprimere anche visivamente in questo modo la condizione di assoluta neutralità del luogo pubblico rispetto alla collocazione di simboli dal significato religioso particolare, di qualsiasi simbolo (immagine che viene contrapposta alla "parete barocca", cioè contenente *tutti* i possibili simboli, in una sorta di pluralismo materializzato che però, è stato notato, trascura il versante cd. negativo della libertà di cui si discute, quello cioè che interessa l'agnostico, l'ateo, il non credente, lo scettico); ma è ugualmente vero che, quand'anche si preferisse andare in questa direzione, che del resto è sovente quella preferita proprio da noti esponenti del pensiero cattolico - disturbati talvolta più dei "laici" dalla "copertura" del simbolo alle spalle - non per questo potrebbe sostenersi ad opinione dell'Ufficio, che si debba trattare *della* (unica) soluzione, nella ricerca del bilanciamento e della composizione di diritti uguali e contrari.

È possibile, invece, reputare come soluzione anche costituzionalmente congruente con il versante che viene detto positivo, o promozionale, del principio di laicità, quale si è più sopra definito, la necessità di composizione quale *metodo*, non quale oggetto; di cercare il "ragionevole accomodamento" dedotto dal ricorrente attraverso una procedimentalizzazione della dialettica, che possa esitare, alla fine, *nella misura del possibile*, in una soluzione realmente condivisa, quale non è stata nel caso di specie. Con la disponibilità, dunque, dell'uno a considerare possibilità alternative di collocazione spaziale - nella vasta

dottrina sul tema si sottolinea come questa componente non sia irrilevante o trascurabile, avendo la presenza simbolica alle spalle una capacità rappresentativa e di identificazione diversa rispetto ad altre collocazioni; e la disponibilità degli altri a considerare, di contro, appunto queste modalità alternative o anche, come nella specie, la ipotetica adeguatezza, in chiave di rispetto delle opinioni individuali, della operazione di spostamento/ ricollocazione, in quanto reputata significativa o necessaria. È la stessa clausola normativa del necessario "rispetto" delle altrui idee e propensioni, presente nell'art. 2 del T.U. del 1994 con riguardo alle posizioni attive degli alunni, a significare qualcosa di più del solo "prendere in considerazione", e ad impegnare in un verso positivo; cfr., *mutatis mutandis*, quanto al significato di quel termine nel Protocollo n. 1 alla CEDU, Corte EDU, 25 febbraio 1982, Campbell c/UK par. 37.

Le possibilità solutorie concrete sono molte e non è necessario né forse possibile stilare un catalogo astratto: ciò che occorre sottolineare, nel contesto, è che questo, del metodo, è segmento cruciale di concretizzazione della composizione di conflitti su diritti di pari dignità, una volta che non si voglia fare prevalere (aut/aut) uno dei due poli della questione. Un metodo che appare, ad avviso dell'Ufficio, quello più in sintonia con la natura specifica dell'istituzione scolastica, anzi con il suo essere una comunità prima che una istituzione; come si trae anche dall'art. 3, primo comma, del T.U. del 1994, che definisce appunto la "Comunità scolastica" stabilendo che:

"1. Al fine di realizzare, nel rispetto degli ordinamenti della scuola dello Stato e delle competenze e delle responsabilità proprie del personale ispettivo, direttivo e docente, la partecipazione alla gestione della scuola dando ad essa il carattere di una comunità che interagisce con la più vasta comunità sociale e civica, sono istituiti, a livello di circolo, di istituto, distrettuale, provinciale e nazionale, gli organi collegiali di cui al titolo I.", norma da porre poi in correlazione con il successivo d.P.R. n. 275/1999, in tema di autonomia scolastica didattica e organizzativa, che predica la composizione, in ogni scuola, di un progetto costitutivo della identità della comunità che vi opera.

Ad avviso dell'Ufficio, il percorso che si propone quale via di risoluzione del conflitto *sul piano dei rapporti orizzontali* interni a una istituzione può collegarsi agevolmente a quella declinazione del principio di laicità sul versante promozionale che si è più sopra ricordato, nella disamina delle

linee tracciate dalla Corte costituzionale. Una via, si ribadisce, che però non potrebbe entrare in contrasto con i *criteri* che quella stessa giurisprudenza ha indicato, primo tra essi il ripudio del "peso" quantitativo/sociologico della religione "di maggioranza". Se si ammettesse un tale criterio, si verrebbe a ricollocare sul terreno di una componente della società civile, quella della scuola nel nostro caso, lo stesso canone di prevalenza dei molti che si è detto inammissibile nella relazione verticale tra Stato e individuo, e ciò non potrebbe ammettersi. La preconditione della facoltà di collocazione di un simbolo religioso - del crocifisso; ma, nella traccia che qui si propone, anche di qualsiasi altro simbolo che taluno, nella comunità, intendesse fare oggetto di pubblica esposizione - è quella dell'indispensabile consenso che può prevenire l'obiezione della dimensione costrittiva e con essa la lesione del diritto di coscienza di ciascuno.

12.7. Naturalmente la ricerca della composizione non potrebbe equivalere a una estenuante e inutile discussione *sine die*, ma semplicemente impegna dapprima i protagonisti (nel caso, insegnante e studenti.) a valutare e considerare come praticabili le molte possibilità sul campo, nella specie ad es. la considerazione del se quella condotta dello spostamento-ricollocazione attuata (ma a quanto sembra non preannunciata né nella dimensione della classe né nel rapporto con la componente amministrativa dell'Istituto) potesse soddisfare e, appunto, bilanciare le esigenze in tensione; poi, impegna l'autorità amministrativa competente ad adottare la determinazione maggiormente coerente con questo metodo, e dunque quella che esprime il punto di arrivo per così dire spontaneo della discussione ovvero, in caso di fallimento di essa, quella che è la più armonica con i principi. Dunque, ma all'estremo, resta aperta, ma non costituzionalmente obbligata, la scelta di *non* collocare il simbolo, di adottare la linea della parete bianca; ma quale punto di arrivo, non di partenza.

12.8. A questo metodo "mite" non si sono attenute le componenti di comunità - non il docente, che, al di là delle implicazioni polemiche insorte con la struttura, ha comunque messo in atto il proprio agire con il levare e rimettere il simbolo, senza tenere in considerazione la volontà espressa dalla classe; e non gli studenti, che non risulta abbiano ricercato una modalità di composizione della loro volontà con la scelta del docente, semplicemente giungendo alla alternativa "secca" e opposta di pretendere

sempre e comunque la presenza del simbolo - ma soprattutto non si è attenuta l'autorità scolastica, che ha appunto operato semplicemente un esercizio di autorità.

D'altra parte, a rafforzare la valutazione di eccedenza del deliberato della circolare dirigenziale sta anche la considerazione (a) che quella determinazione era stata presa sulla sola base di una assemblea degli studenti, *ex art. 12 e segg. del T.U. del 1994*, non anche in forza di una conforme e successiva decisione in seno al consiglio di classe (il cui verbale del 6 novembre 2008 non reca una determinazione, limitandosi in quella sede a dare atto delle ragioni di contrasto nella dimensione della sola componente docente, peraltro), eventualmente in base alla competenza dell'organo collegiale di "agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni" *ex art. 5, comma 8, T.U.*, (b) che neppure consta un deliberato del collegio dei docenti (art. 7, comma 2-a, T.U.) o del Consiglio di Istituto (art. 8), (c) e che sul punto, con affermazione che non forma oggetto di alcuna impugnazione, la Corte d'appello condivide la notazione del ricorrente allora appellante secondo cui "l'assemblea di classe non aveva il potere di decidere sull'esposizione del crocifisso in aula", dicendo "corretta" questa notazione (pag. 15 sentenza).

Per queste specificità del caso concreto, la determinazione prescrittiva adottata dall'amministrazione non appare conforme al modello, o metodo, qui delineato, poiché assume semplicemente, e immediatamente, una posizione autoritativa, ancorché a favore della volontà espressa dalla classe degli alunni, ed esprime così una posizione di *obbligo* generalizzato che ricalca, semplicemente, la medesima natura e la medesima impostazione che si è detta connotare il Regolamento del 1924.

Ciò è già sufficiente per rimettere al giudice di merito la valutazione circa la legittimità complessiva della sanzione disciplinare applicata a seguito della reiterata violazione della Circolare dirigenziale da parte dell'insegnante, per la riedizione del giudizio in svolgimento del principio di diritto che può così in breve essere scandito: (a) è illegittimo, e deve essere disapplicato per contrasto con i principi costituzionali di laicità dello Stato e di separazione tra la sfera civile e quella religiosa, un atto amministrativo generale ovvero un provvedimento amministrativo specifico che impone la collocazione del simbolo religioso del crocifisso in un'aula della scuola pubblica; (b) è legittima la collocazione del

medesimo simbolo, nella stessa aula, se attuata in autonomia nel contesto scolastico sulla base del metodo sopra indicato o se disposta con atto dell'amministrazione che recepisce la volontà espressa in tal senso dalle diverse componenti della comunità scolastica interessata, secondo le concrete modalità da quest'ultima definite; (c) non ha rilievo, in questo come in altri ambiti di funzione pubblica (per es. quello della giustizia) la posizione assunta da chi non sia partecipe di quella comunità né di quella funzione, trattandosi di soggetto che solo occasionalmente entra in contatto con l'istituzione o con la relativa attività.

13. La conclusione raggiunta dovrebbe comportare *ex se* l'assorbimento delle censure imperniate sul distinto aspetto della violazione della normativa antidiscriminatoria in tutte le sue possibili forme (D.lgs. n. 216/2003, attuativo della Direttiva 2000/78/CE) posto con il primo motivo del ricorso.

Tuttavia, si ritiene di svolgere sul punto le seguenti sintetiche considerazioni.

13.1. L'art. 2 del D.lgs. n. 216/2003, che viene in rilievo, dispone intorno alla nozione di discriminazione:

"1. Ai fini del presente decreto e salvo quanto disposto dall'articolo 3, commi da 3 a 6, per principio di parità di trattamento si intende l'assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta a causa della religione, delle convinzioni personali, degli handicap, dell'età o dell'orientamento sessuale. Tale principio comporta che non sia praticata alcuna discriminazione diretta o indiretta, così come di seguito definite:

a) discriminazione diretta quando, per religione, per convinzioni personali, per handicap, per età o per orientamento sessuale, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga;

b) discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri possono mettere le persone che professano una determinata religione o ideologia di altra natura, le persone portatrici di handicap, le persone di una particolare età o di un orientamento sessuale in una situazione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone.

2. (*omissis*)

3. Sono, altresì, considerate come discriminazioni, ai sensi del comma 1, anche le molestie ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere

per uno dei motivi di cui all'articolo 1, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo."

13.2. La Corte d'appello ha esattamente escluso la sussistenza di una discriminazione "diretta" (comma 1, lettera a). Ha osservato che la determinazione amministrativa aveva carattere generale e indistinto, rivolgendosi all'intera compagine dei docenti della classe, tutti soggetti al medesimo "trattamento" della presenza del simbolo religioso in quella classe. Da ciò l'assenza di una disparità di trattamento ovvero di un comportamento differenziato indirizzato a un singolo.

Il ricorso non confuta questa affermazione né si misura con essa, e sul punto la questione non è suscettibile di riesame in sede di legittimità, neanche alla luce di alcuni orientamenti teorici che puntano a sfumare la consistenza e la chiara demarcazione della differenziazione tra le due forme di discriminazione.

Il provvedimento dirigenziale oggetto di causa non è "personalizzato" né rivolto al singolo insegnante, ma ha connotato generale, vale per tutti; il fatto che il singolo ne percepisca un effetto lesivo, in quanto interferisce sulle proprie convinzioni, colloca per l'appunto la questione sul diverso versante dei possibili *effetti* materiali di discriminazione, dunque nella eventuale ipotesi della forma "indiretta" di essa, come definita dalla lettera b) dell'art. 2 del D.lgs. n. 216 sopra trascritto.

I parametri di rango costituzionale (art. 3) e sovranazionale (art. 14 della Convenzione EDU; art. 21 della Carta di Nizza; art. 1 del protocollo n. 12 alla Convenzione EDU) che fanno capo al diritto fondamentale di libertà in materia religiosa in tanto vengono in rilievo indipendentemente dalla concretezza dei fatti in quanto si possa individuare un rapporto di immediata lesione di quel diritto, come conseguenza "naturale", immanente, dell'atto o nel comportamento che si lamenta come discriminatorio. Una volta che ciò non sia, non sembra esservi spazio per discutere della applicazione dell'art. 2, lettera a), in argomento.

13.3. Il ricorso, poi, lamenta anche la mancata pronuncia della Corte d'appello in merito alla sussistenza di una discriminazione indiretta *ex art. 2, comma 3, del D.lgs. n. 216/2003.*

La censura appare in parte inammissibile, se si considera che, nell'appellare la sentenza di primo grado che aveva esplicitamente escluso entrambe le forme discriminatorie inizialmente addotte, l'insegnante aveva

proposto una critica cumulativa, nel senso di prospettare, senza rapporto di alternatività o di subordinazione tra loro e così non senza una certa strutturale contraddizione, *tutte* le possibili forme di discriminazione, anche quella del comma 3 dell'art 2. A questo carattere onnicomprensivo fa da contrappunto in sentenza la espressa considerazione, anche essa comprensiva e generalizzatrice, della assenza di (qualunque) forma di discriminazione, sia essa diretta come indiretta (pag. 15- 16). Non sussiste dunque la sub-petizione lamentata.

La censura è comunque infondata nel merito.

La previsione indiretta della violazione del principio di pari trattamento si sostanzia in atti o comportamenti che, sebbene non mirati direttamente allo scopo discriminatorio del singolo (come nella lettera a del comma 1), abbiano, o possano avere, *l'effetto* di determinare non solo un "particolare svantaggio" in capo a taluno, in correlazione con la professione (negativa) in tema di religione da parte dell'interessato, ma perfino di violare la dignità di una persona e di creare un clima "intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo", termini ripresi più volte nel corpo del ricorso e nella memoria.

Si potrebbe qui introdurre un aspetto relativo al *livello* del pregiudizio che è lamentato dal ricorrente, nell'ottica che per esempio fonda gli indirizzi della Suprema Corte in tema di inidoneità giuridica delle critiche su aspetti che non raggiungano un livello adeguato di gravità e serietà effettiva (ad es. in tema di cd. danno esistenziale). Lo si afferma qui perché la serie di qualificazioni e aggettivazioni utilizzate dal ricorso (dove si discorre di autorità del docente sminuita, di ostacolo nella prestazione didattica, di degrado della dignità e si riprendono i termini sopra detti del comma 3) rimane in sostanza priva di concretezza e di supporto probatorio. Si tratta di enunciati che non riescono, cioè, a delineare il rapporto causale tra la collocazione del simbolo e i devastanti effetti che ne sarebbero derivati non già solo sul piano della libertà di coscienza e di religione, per sua natura indivisibile, ma proprio sul terreno della condizione *materiale* del destinatario, posto assertivamente in una situazione di degrado, di umiliazione e di dequalificazione di cui per la verità non si vede traccia, apparendo semmai piuttosto nitida la combattività e risolutezza del docente nel fare valere le proprie ragioni.

Il carattere solo assertivo della censura ne esclude quindi la consistenza rispetto alla richiesta di cassare la sentenza su questo punto.

13.4. Considerazioni analoghe potrebbero farsi quanto alla censura più pertinente, posta con il primo motivo, che fa capo al divieto di discriminazione indiretta in capo all'amministrazione in quanto datrice di lavoro, quindi nella sfera del rapporto di servizio. Anche qui la disposizione legislativa, lettera b) dell'art. 2, non predefinisce - come invece avviene nella lettera a) (sopra, par. 13.2) - una ipotesi immediatamente suscettibile di operare quale dato di raffronto rispetto alla vicenda materiale, secondo il passaggio giudiziale che si definisce della "sussunzione" del fatto nella norma, perché la modalità indiretta della discriminazione guarda agli effetti concreti, propri dello specifico caso. È nella stessa struttura della norma, in altri termini, la indispensabile mediazione di un dato probatorio.

Su questo passaggio, essenziale per potere ravvisare la lamentata discriminazione, le deduzioni del ricorrente non paiono sorrette da un qualche dato concreto. Si lamenta la lesione della libertà di insegnamento, che è la sola prestazione lavorativa alla quale occorre guardare in questa prospettiva; si deduce l'esistenza di un "particolare svantaggio"; si dice della necessità di dovere "continuamente prendere le distanze da un condizionamento simbolico della propria prestazione didattica" ovvero si parla della costrizione a "prendere attivamente le distanze dal simbolo nel corso della lezione"; e si richiamano, a supporto della censura, precedenti di merito (pag. 35-36).

Questi ultimi (Trib. Brescia, sez. lavoro, 29 novembre 2010 e 7 febbraio 2011) non hanno però attinenza con la questione di massima, riguardando la differente ipotesi della esposizione di un simbolo politico, il "sole padano", in contesto scolastico, come tali implicando diversità di parametri e di consistenza dei diritti implicati; il *contesto* non è trasferibile.

Più in generale, secondo regola, ogni allegazione di un effetto concreto, di un pregiudizio giuridicamente apprezzabile, impone, a chi lo faccia valere in causa, la *prova* della derivazione causale tra atto/comportamento altrui ed effetto pregiudizievole, prova che concerne un aspetto fattuale, di causalità materiale, non di causalità giuridica.

Torna pertinente, anche qui, la notazione di *Lautsi II* là dove, tra l'altro, nel respingere la censura di mancato rispetto dei diritti (attivi) di educazione del genitore verso i figli, rispetto all'ambiente scolastico, esclude che possa essere una mera "percezione soggettiva" a fondare una

violazione del Protocollo n. 1 alla CEDU, art. 2. Anche qui, infatti, degli effetti discriminatori indiretti che si assumono verificati non sembra fornita alcuna prova né una ragionevole presunzione, limitandosi variamente, nella complessiva esposizione dell'impugnazione, ad affermare una interferenza sulla autonomia di pensiero e di espressione e di attuazione della libertà didattica, della quale però non sono individuati i contorni; occorre in definitiva rimarcare che l'effetto discriminatorio che si assume verificato *sul piano lavorativo*, che costituisce terreno e limite applicativo della legislazione speciale invocata, deve collocarsi su quello stesso terreno, deve incidere sul contenuto della prestazione, alterandone il libero e normale esercizio (il D.lgs. n. 216/2003 definisce del resto il proprio ambito di applicazione con riguardo all'accesso e alle condizioni di lavoro, art. 3); mentre non potrebbe essere sufficiente, in tal senso, trasferire su questo versante del rapporto di servizio ciò che invece attiene alla differente dimensione della libertà costituzionale di coscienza, che trova altri referenti costituzionali e legislativi e che può intercettare, in termini di lesione immediata del diritto soggettivo, soltanto la forma diretta di discriminazione.

Quanto detto sopra vale anche se si volesse fare riferimento alla agevolazione probatoria che è stabilita in ragione sia della difficoltà in genere di verifiche su aspetti anche interiori del rendere la prestazione di lavoro sia per una scelta generale di garanzia verso la parte cd. debole, cioè alla agevolazione che consiste nella previsione di una inversione dell'onere, come definita dall'art. 28, comma 4, del D.lgs. n. 150/2011, che regola il rito in questa materia.

Quella agevolazione, infatti, pone la presunzione della esistenza di atti o comportamenti discriminatori solo quando il ricorrente fornisca "elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere statistico ... relativi anche alle assunzioni, ai regimi contributivi, all'assegnazione delle mansioni e qualifiche, ai trasferimenti, alla progressione in carriera e ai licenziamenti", dai quali possa ragionevolmente trarsi quella presunzione. Nulla di tutto ciò è ravvisabile nella vicenda in esame, né del resto il ricorrente evoca quella disposizione di favore.

13.5. Non senza dire, per completezza sul punto, che, in ipotesi, la doglianza di discriminazione indiretta, come è noto, ammette una "esimente" oggettiva posta dall'art. 3 del D.lgs. n. 216 ed in particolare dal comma 6, secondo il quale "non costituiscono comunque atti di

discriminazione ai sensi dell'art. 2 quelle differenze di trattamento che, pur risultando indirettamente discriminatorie, siano giustificate oggettivamente da finalità legittime perseguite attraverso mezzi appropriati e necessari", clausola che riprende anche testualmente la omologa previsione dell'art. 2 della Direttiva 2000/78/CE.

In questa clausola di liceità per integrazione del fatto rientrerebbe naturalmente la condizione dell'adozione di un atto, un deliberato scolastico, se conforme al metodo dialogico e alla sua conclusione quali si sono tratteggiati più sopra, par. 12.6, 12.7.

13.6. Posto quanto detto, non v'è ragione di esplorare la giurisprudenza della Corte di giustizia in materia antidiscriminatoria e di metterla in eventuale raffronto con il caso in esame; il riferimento è in particolare alle sentenze, entrambe del 14 marzo 2017, C-188/15, Bougnaoui/Micropole e C-157/15 Achbita/G4S, ed entrambe rese sulla tematica della facoltà di dipendenti di aziende private di tenere il velo islamico nei rapporti con la clientela; sentenze che peraltro investono aspetti, non sovrapponibili rispetto alla vicenda in esame, correlati piuttosto al "requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell'attività lavorativa", *ex art. 23* della Direttiva (sentenza Bougnaoui) ovvero rimettono al giudice *del fatto* la valutazione circa l'eventuale concretizzazione di una discriminazione di tipo indiretto per l'adozione di un divieto di indossare segni visibili di appartenenza religiosa nel corso della prestazione di lavoro (sentenza Achbita); quest'ultima peraltro confermando il connotato fattuale di cui si è detto, in una ipotesi di conflitto laicità - religione a parti invertite, allo stesso modo di come si è detto per le decisioni della Corte EDU. Indossare un segno e vedere un segno sulla parete non sono la stessa cosa e non è consentito operare astrazioni generalizzanti, unificate solo dall'inerenza alla tematica di religione.

14. Resta assorbita da quanto fin qui detto sia la censura posta con il sesto motivo del ricorso, in tema di esercizio e limiti dell'autotutela del dipendente pubblico, sia quella che investe la legalità dell'azione amministrativa, posta con il quinto motivo, che cade una volta stabilita l'illegittimità dell'atto.

15. Resta assorbito anche il settimo motivo, che deduce mancata pronuncia sulla dedotta assenza dell'elemento della colpevolezza sul piano soggettivo, secondo lo schema della buona fede ovvero della esistenza di una scriminante putativa rispetto all'illecito disciplinare contestato,

trattandosi di apprezzamento che, nella residuale quota di addebito ancora attiva, potrà essere svolto dal giudice del rinvio.

16. È inammissibile l'ottavo motivo, che lamenta a sua volta la mancata pronuncia sulla domanda risarcitoria, pronuncia evidentemente non possibile in ragione della decisione di rigetto integrale del gravame in appello da parte della Corte territoriale.

17. Il giudizio, ad avviso dell'Ufficio, va quindi rimesso al giudice del merito, per la valutazione sui profili residui alla luce dei principi che si sono proposti nelle conclusioni qui rassegnate; in particolare, per la rivalutazione della misura disciplinare, sul se e sul quanto, misura il cui ambito non si esaurisce integralmente nel perimetro delle questioni di principio espresse dall'ordinanza interlocutoria della Corte. Residua, infatti, una componente di addebito di scorrettezza del comportamento, autonomamente apprezzabile e apprezzata dalle decisioni di merito, correlata sia alle modalità comportamentali di manifestazione del dissenso rispetto all'atto amministrativo sia anche alle esternazioni verbali del docente nel contesto scolastico, in particolare per le plurime espressioni sconvenienti e irrispettose rivolte al Preside dell'Istituto, delle quali v'è obiettiva e non contestata attestazione nel verbale del Consiglio di classe in data 6 novembre 2008, in atti.

OMISSIS.1

¹ Con sentenza 24414/2021 le SS.UU. hanno accolto per quanto di ragione il terzo motivo del ricorso, rigettando o dichiarando inammissibili o assorbiti gli altri motivi, con rinvio alla Corte d'appello di Perugia, in diversa composizione, per il prosieguo (https://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/24414_09_2021_no-index.pdf)

